

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2307)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1962 (V. Stampato n. 3766)

d'iniziativa del deputato RESTA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 novembre 1962

Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.

Art. 2.

I posti che si renderanno disponibili a seguito del collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio di cui all'articolo 1 della presente legge, saranno conferiti nell'ordine risultante dalle graduatorie, agli idonei dei concorsi banditi ai sensi della legge 23 maggio 1956, n. 515, ed espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge.